

DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2025

474/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE ASSEMINI,
PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1360^a riunione del 4 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 624/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 624/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2025, 17/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 17/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2025, 257/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 257/2025/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75962, di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 7 aprile 2025, prot. Autorità 24382, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 29 luglio 2025, prot. Autorità 54033, del 30 luglio 2025 (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 624/2023/R/eel, l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2024;
- con le deliberazioni 17/2025/R/eel e 257/2025/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto 2024 per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2024, con riferimento, tra l'altro, all'impianto Assemini;
- rispetto all'impianto Assemini, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono gli acconti ex comma 65.30 già riconosciuti; peraltro, detti acconti hanno ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativi esclusivamente al periodo compreso tra gennaio e agosto 2024 ed essendo stati determinati con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Assemini, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l'anno 2024 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2024 avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Assemini non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Assemini, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2024, di cui alla comunicazione Enel, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico secondo quanto previsto dal comma 65.22;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2024, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti da Terna ai sensi delle deliberazioni 17/2025/R/eel e 257/2025/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2024, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini